

Vi scriviamo in merito ad alcune anomalie riscontrate nella documentazione della procedura di gara in oggetto.

Secondo quanto previsto dall'art. 83 D. Lgs. 163/2006, il bando di gara deve stabilire "i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto [...]. Il bando per ciascun criterio prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi".

Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevede per la voce "Qualità e caratteristiche del prodotto", l'attribuzione di un punteggio da 1 a 54 punti, così suddiviso:

1	Caratteristiche tecnico-qualitative dei dispositivi diagnostici in vitro compresa la strumentazione per l'analisi delle strisce	Max 30 p.ti
2	Tipologia dei prodotti offerti, facilità d'uso, (memoria, quantità del campione consentita; sito alternativo per effettuare i test, codifica richiesta valida solo per le strisce per diabetici)	Max 14 p.ti
3	Integrazione con l'organizzazione e le modalità operative dei centri utilizzatori	Max 10 p.ti

Tali criteri sono tuttavia estremamente generici e non meglio specificati attraverso l'indicazione di ulteriori sub-criteri. Di conseguenza, essi non consentono ai concorrenti di essere ragionevolmente informati circa i valori che saranno posti a base dell'attribuzione dei punteggi in fase di valutazione delle offerte tecniche.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che è illegittimo il bando di una gara da aggiudicare con il:

critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa che non specifichi in modo analitico e dettagliato i criteri ed i sotto-criteri di valutazione delle offerte (cfr. tra le molte, TAR Lazio, 1 dicembre 2008, n. 10914, TAR Lazio, 15 settembre 2008, n. 8328).

Occorre, in secondo luogo, rilevare che il disciplinare di gara ha previsto l'attribuzione di un punteggio per l'ipotesi di rispondenza ad alcune condizioni contrattuali che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del contratto. Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole:

CONDIZIONI CONTRATTUALI	Spazio riservato ai concorrenti
Indicare le eventuali condizioni di maggior favore per la ASL di Olbia in relazione alle clausole revisionali del prezzo previste dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/06. (max.3 punti)(un punto per ogni anno successivo al periodo fissato (24 mesi) dall'art.6 paragrafo Busta C - Offerta economica)	Prezzi fissi : per 3 anni <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no per 4 anni <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no per 5 anni <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Indicare l'eventuale proposta di un maggior termine di pagamento rispetto a quello previsto (30 giorni data ricevimento fattura), a scelta tra i seguenti: (barrare la casella interessata) max.2 punti di cui:	<input type="checkbox"/> 60 giorni D.R.F. <input type="checkbox"/> 75 giorni D.R.F. <input type="checkbox"/> 90 giorni D.R.F. <input type="checkbox"/> 120 giorni D.R.F.
Accettazione della seguente clausola sui pagamenti: "In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall'art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003". (barrare la casella interessata) max 1 punto	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

In merito a quanto appena esposto, si ritiene opportuno evidenziare che si tratta di una previsione in violazione con la legislazione in materia di appalti pubblici, non potendo le condizioni contrattuali per cui è previsto il punteggio in esame, essere considerati criteri strettamente connessi alla "natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto". Secondo l'art. 83 D. Lgs. 163/2006, l'Amministrazione dovrebbe valorizzare elementi (quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo ecc...) che siano indicativi della qualità del servizio oggetto d'appalto. Nel caso di specie, invece, viene illegittimamente attribuito rilievo a condizioni contrattuali - più favorevoli rispetto alle rispettive previsioni legislative - che nulla hanno a che vedere con il valore intrinseco dell'offerta.

Ad avviso di Roche Diagnostics S.p.A. le sopra elencate censure sono sanzionabili - anche *ex post* - con l'annullamento dell'intera procedura di gara.

Portanto, onde evitare un inutile dispendio di energie e attività da parte della stazione appaltante e dei soggetti che ritengono opportuno partecipare alla procedura e allo scopo di eliminare ogni contrasto con l'art. 83 D. Lgs. 163/2006, si chiede a codesta stazione appaltante, in via di autonomia, a voler procedere con una migliore specificazione dei criteri e dei sotto-criteri di valutazione delle offerte e a voler eliminare l'attribuzione di un punteggio in merito all'accettazione delle condizioni contrattuali specificati nell'Allegato C della documentazione di gara.